

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 15 - 1 Maggio 1947

Publicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 98

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALL' ORDINE GENERALE No. 60 SULLA REVISIONE DELLE CARRIERE DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RITENUTA la necessità e l'opportunità di apportare alcune modificazioni ed aggiunte all'Ordine Generale No. 60, per ciò che riguarda l'istituzione di una Commissione d'Appello e la procedura di riammissione in servizio dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni già licenziati per motivi politici, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio“);

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE 2 DELL' ART. V DELL' ORDINE GENERALE No. 60

La Sezione 2 dell'Articolo V dell'Ordine Generale No. 60 è soppressa.

ARTICOLO II

NUOVO ARTICOLO V A DELL' ORDINE GENERALE No. 60

Il seguente nuovo articolo V A è aggiunto all'Ordine Generale No. 60:

„ARTICOLO V A

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI ZONA

Sezione 1. — Sono col presente Ordine istituite delle Commissioni di Zona col compito di decidere su tutte le domande presentate alle stesse ai termini degli Articoli IV e V. Le Commissioni di Zona sono nominate dal Governo Militare Alleato e siedono presso le Presidenze di Zona o presso altri Uffici designati dal Governo Militare Alleato.

Sezione 2. — La Commissione della Zona di Trieste è formata da due Sezioni, ciascuna delle quali funge quale Commissione. La Commissione della Zona di Trieste è presieduta da un Presidente al quale compete la distribuzione del lavoro fra le due Sezioni ed il controllo sulle stesse.

Sezione 3. — Ogni Commissione di Zona o Sezione che funge quale Commissione è composta da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e di un membro supplente.“

ARTICOLO III

MODIFICAZIONI ALL' ARTICOLO VI DELL' ORDINE GENERALE No. 60

Sezione 1. — Nell'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 60, le parole „Articolo V Sezione 2 di quest'Ordine“ sono soppresse e sostituite dalle parole „Articolo V A di quest'Ordine.“

Sezione 2. — L'ultimo periodo dell'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 60 e cioè „La pronuncia, contro la quale non è dato ricorso, dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione interessata per l'esecuzione“ è soppresso e sostituito dal periodo seguente: „La pronuncia dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione interessata e, quando non sia interposto appello ai sensi dell'Articolo VI B di quest'Ordine, l'Amministrazione stessa darà esecuzione alla pronuncia entro trenta giorni dalla data della medesima.“

ARTICOLO IV

NUOVO ARTICOLO VI A DELL' ORDINE GENERALE No. 60

Il seguente nuovo articolo VI A è aggiunto all'Ordine Generale No. 60:

„ARTICOLO VI A

NORME DI PROCEDURA

Sezione 1. — Le Commissioni di Zona possono decidere in Camera di Consiglio nei casi in cui, dopo aver esaminato la domanda di riammissione ed i documenti allegati, ritenga di dover (a) emettere una decisione favorevole al ricorrente qualora l'Amministrazione non sollevi obiezioni, oppure (b) dichiarare che il ricorso di cui si tratta non rientri nella sua competenza ai sensi del presente Ordine.

Sezione 2. — In tutti gli altri casi il ricorrente e l'Amministrazione interessata dovranno essere citati ad una pubblica udienza nella quale potranno far udire le proprie ragioni e proporre testimonianze ed altri mezzi di prova.

Sezione 3. — Le parti interessate potranno essere udite personalmente o facendosi rappresentare da un Procuratore Legale.

Sezione 4. — Si seguiranno le norme della procedura sommaria.

Sezione 5. — Le Commissioni di Zona hanno la facoltà di:

- a) ricevere giuramenti;
- b) esercitare discrezionalmente ed entro i limiti dell'applicazione del presente Ordine i poteri ritenuti necessari a tale scopo, in quanto gli stessi rientrino nella competenza dell'Autorità Giudiziaria in base al Codice di Procedura Civile italiano.“

ARTICOLO V

NUOVO ARTICOLO VI B DELL' ORDINE GENERALE No. 60

Il seguente nuovo Articolo VI B è aggiunto all'Ordine Generale No. 60:

„ARTICOLO VI B

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TERRITORIALE D' APPELLO

Sezione 1. — È istituita, con sede a Trieste, Palazzo di Giustizia, una Commissione Territoriale d'Appello, il cui compito è di conoscere e decidere sugli appelli proposti alla stessa contro le decisioni emesse dalle Commissioni di Zona di cui al presente Ordine.

Sezione 2. — La Commissione d'appello è nominata dal Governo Militare Alleato ed è composta di cinque membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, e di un membro supplente.

Sezione 3. — Contro le decisioni sfavorevoli emesse dalle Commissioni di Zona, sia i ricorrenti che l'Amministrazione interessata hanno diritto di ricorrere alla Commissione Territoriale d'Appello entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pronuncia. L'appello è presentato alla Commissione di Zona interessata la quale curerà l'inoltro dello stesso alla Commissione Territoriale d'Appello unitamente a tutti i documenti rilevati del caso.

Sezione 4. — La Commissione Territoriale d'Appello applicherà la stessa procedura stabilita per le Commissioni di Zona. Le decisioni della Commissione Territoriale d'Appello saranno notificate alle parti ed alla Commissione di Zona interessata a cura della Commissione d'Appello stessa.

ARTICOLO VI

NUOVO ARTICOLO XII DELL' ORDINE GENERALE No. 60

Il seguente nuovo articolo XII è aggiunto all'Ordine Generale No. 60:

„ARTICOLO XII

ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO

Tutte le domande e i documenti necessari ai fini della applicazione del presente Ordine sono esenti dalla tassa di bollo.

ARTICOLO VII

NUOVA NUMERAZIONE RELATIVA ALL' ARTICOLO XII DELL' ORDINE GENERALE No. 60

All'Articolo XII dell'Ordine Generale No. 60 viene data la nuova numerazione di „ARTICOLO XIII“.

ARTICOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Sezione 1. — Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni di Zona fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sia i ricorrenti che le Amministrazioni interessate avranno diritto di ricorrere, nel termine di giorni trenta dall'entrata in vigore del presente Ordine, alla Commissione Territoriale d'Appello.

Sezione 2. — I presidenti e i membri delle Commissioni di Zona istituite con la Sezione 2 dell'Articolo V dell'Ordine Generale No. 60, abrogata col presente Ordine, cesseranno dalle loro funzioni non appena siano nominati dal Governo Militare Alleato i presidenti ed i membri delle nuove Commissioni istituite col presente Ordine.

ARTICOLO IX

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 26 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Generale N. 99 (48 C)

NUOVA MISURA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

RITENUTA la necessità di aumentare la misura degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate il „Territorio“),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

A partire dal 1.º aprile 1947 la tabella B allegata all' Ordine Generale No. 48 viene modificata come appresso:

Sezione 1 e 2. — Gli importi di „L. 100, L. 60 e L. 40“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 250, L. 150 e L. 90“.

Sezione 3. — L'importo di „L. 40“ è sostituito da quello di „L. 90“.

Sezione 4. — L'importo di „L. 25“ è sostituito da quello di „L. 70“.

Sezione 5. — Gli importi di „L. 115 e L. 210“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 250 e L. 400“.

Sezione 6. — L'importo di „L. 40“ è sostituito da quello di „L. 90“.

Sezioni 7 e 8. — L'importo di „L. 20“ è sostituito da quello di „L. 50“.

Sezione 9. — Gli importi di „L. 10 e L. 20“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 25 e L. 100“.

Sezione 10. — L'importo di „L. 25“ è sostituito da quello di „L. 80“.

Sezione 11. — L'importo di „L. 40“ è sostituito da quello di „L. 150“.

Sezione 12. — Gli importi di „L. 30 e L. 10“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 70 e L. 25“.

Sezione 13. — Gli importi di „L. 30 e L. 10“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 70 e L. 25“.

Sezione 14. — L'importo di „L. 10“ è sostituito da quello di „L. 30“.

Sezione 15. — L'importo di „L. 50“ è sostituito da quello di „L. 100“.

ARTICOLO II

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 12 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 100

NORME TEMPORANEE PER ACCELERARE LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI CONTRO DETENUTI

Ritenuto opportuno e necessario emanare disposizioni dirette ad accelerare la definizione dei procedimenti penali contro detenuti, senza apportare tuttavia modificazioni sostanziali al vigente codice di procedura penale ;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

O R D I N O :

ARTICOLO I

ADOZIONE DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA

Sezione 1. — Per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale si procede con istruzione sommaria, quando l'imputato è in stato di arresto o ha commesso il reato mentre si trovava comunque in stato di detenzione, salvo che concorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo a norma dell'Articolo VII del presente Ordine.

Sezione 2. — Per i reati di competenza della corte d'assise l'istruttoria è compiuta dal procuratore generale di stato ; per quelli di competenza del tribunale dal procuratore di stato, osservate le disposizioni stabilite in materia dal vigente codice di procedura penale.

Per atti da compiere fuori della propria sede il procuratore generale di stato può delegare il procuratore di stato o il pretore del luogo.

ARTICOLO II

MODALITA' E TERMINI DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA

Sezione 1. — L'istruzione sommaria di cui all'articolo precedente deve essere compiuta nel termine di giorni 40 dalla data di arresto dell'imputato, a norma dell'articolo 272 secondo comma del codice di procedura penale.

Sezione 2. — Entro e non oltre il suddetto termine il pubblico ministero procedente deve depositare nella cancelleria competente gli atti del processo con la richiesta per il decreto di citazione e giudizio o per la sentenza di proscioglimento, salvo che concorrano gravi e fondate ragioni di ritardo o ragioni che non possano essere disattese senza pregiudizio per l'imputato ; delle suddette evenienze deve essere data immediata notizia all'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato.

Sezione 3. — Se, nel corso dell'istruzione formale contro imputati non ancora detenuti saranno emessi contro costoro mandati di cattura, i procedimenti relativi saranno restituiti, dopo l'arresto degli imputati, al pubblico ministero competente, per la trattazione con istruzione sommaria, osservate le disposizioni delle sezioni precedenti.

ARTICOLO III

VIGILANZA SULL'ISTRUZIONE SOMMARIA

Il procuratore generale di stato vigila perchè le istruttorie di cui al presente Ordine si compiano speditamente e siano osservati i termini prefissi dallo stesso e le forme stabilite dal vigente codice di procedura penale.

ARTICOLO IV

GIUDIZIO CONTRO DEPUTATI DETENUTI

Entro 2 giorni dalla data di ricezione degli atti del procedimento relativi all'imputato detenuto, il presidente della corte d'assise o del tribunale, secondo la propria competenza, emette il decreto di citazione a giudizio, osservate le forme ed i termini stabiliti dal vigente codice di procedura penale.

In ogni caso l'udienza di trattazione del processo non deve oltrepassare il 20° giorno dalla ricezione degli atti per i procedimenti di competenza di corte d'assise ed il 15° giorno per quelli di competenza del tribunale.

ARTICOLO V

PROSCIOLIMENTO IN ISTRUTTORIA

Sezione 1. — Entro il termine di 3 giorni dalla data di ricezione degli atti la sezione istruttoria della corte d'appello od il giudice istruttore del tribunale, nei casi in cui si debba far luogo al proscioglimento in istruttoria, emettono, secondo la propria competenza, la prescritta sentenza, provvedendo alla liberazione immediata dell'arrestato.

Sezione 2. — *a)* Entro lo stesso termine gli atti saranno restituiti al pubblico ministero procedente, nel caso che il procedimento debba continuare contro altre persone.

b) Se alcuna di queste è arrestata, si continuerà a procedere con istruzione sommaria ai sensi degli Articoli I e II del presente Ordine. Del ritardo eventualmente verificantesi in tale ipotesi nel compimento in termine dell'istruzione sommaria sarà immediatamente informato l'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato.

Sezione 3. — *a)* Nei casi in cui la sezione istruttoria od il giudice istruttore dissentano dalla richiesta di proscioglimento, gli atti saranno restituiti al pubblico ministero competente, con ordinanza motivata.

b) Il pubblico ministero, compiute eventualmente ulteriori necessarie indagini provvede sollecitamente, ed in ogni caso non oltre il 15° giorno dalla data di ricezione degli atti, alla richiesta per il decreto di citazione a giudizio.

ARTICOLO VI

PERIZIE NEL DIBATTIMENTO

Nei casi in cui siano ammesse perizie nel dibattimento a norma dell'Articolo 455 secondo comma del codice di procedura penale, vi provvede direttamente il magistrato procedente, sospendendo o rinviando, secondo i casi, per breve termine il dibattimento.

Lo stesso magistrato procedente dovrà informare immediatamente l'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato del conseguente ritardo nella celebrazione del processo, riferendone la durata o le ragioni.

ARTICOLO VII

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Nei casi di arresto in flagranza di un reato di competenza della corte d'assise o del tribunale, il procuratore generale di stato o il procuratore di stato, rispettivamente competente, se ritiene di procedere e non sono necessarie speciali indagini, dopo aver sommarientemente interrogato l'arrestato, può farlo subito tradurre in istato di arresto davanti alla corte o al tribunale competente se l'una o l'altro siedono in udienza penale. Altrimenti, dopo aver disposto che l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad un'udienza prossima, non oltre il 15° giorno dall'arresto.

Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore generale di stato o il procuratore di stato, rispettivamente competenti procedono con istruzione sommaria a norma degli articoli I e II del presente Ordine.

La suddetta procedura può essere seguita quando il reato viene commesso da persona già detenuta per altra causa.

ARTICOLO VIII

MODALITA' E TERMINI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Si osservano nel giudizio direttissimo le norme stabilite dagli articoli 503 e 504 del codice di procedura penale, con la variante che, nei casi di sostituzione del procedimento ordinario a quello direttissimo, si procederà ad istruzione sommaria, ai sensi degli articoli I e II del presente ordine.

ARTICOLO IX

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I procedimenti penali con istruzione formale pendenti alla data di entrata in vigore del presente Ordine saranno immediatamente restituiti al pubblico ministero competente per la trattazione con istruzione sommaria a norma degli articoli I e II del presente Ordine.

Del ritardo eventualmente verificantesi in tale ipotesi nel compimento in termine dell'istruzione sommaria sarà immediatamente informato l'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO X

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore con decorrenza 1° maggio 1947.

Trieste, 26 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 101 (24 A - 57 A)

TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI MOTO-VEICOLI

Poichè si considera necessario di aumentare la tassa di circolazione sui moto-veicoli nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata „Territorio“);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione I. — L'Articolo XXVII dell'Ordine Generale No. 57 e le tariffe „A“, „B“, „C“ e „D“ allegate all'Ordine Generale No. 24, sono soppressi e sostituiti da quanto segue:

(c) TARIFFA „C“

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (Trasporto persone)

Potenza in C.V.	Tassa annua	Potenza in C.V.	Tassa annua
1	250	26	3.090
2	270	27	3.300
3	300	28	3.520
4	340	29	3.740
5	390	30	3.980
6	410	31	4.220
7	500	32	4.470
8	570	33	4.730
9	650	34	4.990
10	730	35	5.260
11	850	36	5.540
12	920	37	5.830
13	1.030	38	6.040
14	1.140	39	6.420
15	1.260	40	6.730
16	1.390	41	7.050
17	1.530	42	7.370
18	1.670	43	7.830
19	1.820	44	8.040
20	1.980	45	8.390
21	2.150	46	8.740
22	2.320	47	9.100
23	2.500	48	9.470
24	2.690	49	9.850
25	2.890	50	10.230

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 50 aumentata di L. 375 per ogni C.V. in più del 50.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa, riportata dalla presente tabella, ridotta a un terzo.

(d) TARIFFA „D“

TARIFFA DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE

Autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

PORTATA UTILE DEL VEICOLO		Tassa annua	
		Autocarri motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
Fino a	7 quintali	2.250	2.490
„ „	8 „	2.700	2.970
„ „	10 „	4.500	4.950
da oltre	10 e fino a 15 quintali	9.000	9.900
„ „	15 „ 20 „	13.950	15.360
„ „	20 „ 25 „	18.600	20.460
„ „	25 „ 30 „	23.250	25.590
„ „	30 „ 35 „	25.590	28.140
„ „	35 „ 40 „	27.900	30.690
„ „	40 „ 45 „	37.200	40.920
„ „	45 „ 50 „	41.850	46.050
„ „	50 „ 60 „	48.000	52.800
„ „	60 „ 70 „	57.600	63.360
„ „	70 „ 80 „	62.400	68.640
„ „	80 „ 90 „	72.000	79.200
„ „	90 „	86.400	—
„ „	90 e fino a 100 quintali	—	84.480
„ „	100 „ 100 „	—	91.200
„ „	110 quintali	—	95.040

Sezione 2. — Le tariffe di cui alla precedente Sezione I di questo Articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1 maggio 1947.

ARTICOLO II

L'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 24 è modificato come segue: le parole „lire 35“, di cui alla lettera (a), le parole „lire 500“, di cui alla lettera (b), e le parole „lire 20“, di cui alla lettera (c), sono rispettivamente sostituite dalle parole „lire 88“, „lire 1250“ e lire 50“.

ARTICOLO III

L'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 24 è soppresso e sostituito dal seguente:
„La tassa di circolazione di prova, di cui all'Articolo 2 del R.D.L. 19 dicembre 1936, No. 2168, è fissata nelle seguenti misure: autovetture ed autocarri, Lire 12.500; motocicli e motocarrozzette, Lire 1250; autoscafi Lire 500“.

ARTICOLO IV

Con effetto dal 1 maggio 1947, gli Automobile Clubs di questo Territorio verseranno i proventi delle tasse stabilite nel presente Ordine alla Tesoreria Provinciale competente. Metà di detti proventi sarà assegnata alla Zona nella quale i proventi sono stati raccolti.

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 102 (36 C)

MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche all'imposta di consumo sui vini e combustibili in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (quella seguita denominata il „Territorio“)

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

Con decorrenza 1 maggio 1947 la misura massima dell'imposta di consumo sui vini e combustibili imponibile entro il „Territorio“, di cui alla tabella „A“ allegata e facente parte integrante dell'Ordine Generale No. 36, e successive modificazioni apportate con l'Ordine Generale No. 82 e l'Ordine No. 115, è modificata come segue:

Sezione 1. — Nella parte II, articolo III dell'Ordine Generale No. 82 le cifre 1.000, 2.000 e 20 sono sopprese e rispettivamente sostituite da: „1.500, 3.000 e 40“.

Sezione 2. — Le disposizioni relative ai combustibili, di cui all'articolo I dell'Ordine No. 115 ed alla tabella „A“ dell'Ordine Generale No. 36 sono sopprese e sostituite nel modo seguente:

Gas, illuminazione e riscaldamento	1 lira per m. c.
Energia elettrica per illuminazione	0.07 per E.w.o
Energia elettrica per altri usi domestici	0.04 per E.w.o

ARTICOLO II

Sezione 1. — Sul maggiore provento derivante dall'applicazione degli aumenti di tariffa concernenti l'imposta di consumo sui vini e sui combustibili come disposto nell'articolo I del presente Ordine, è dovuto all'appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura :

Per maggiore provento non eccedente Lire 200.000 : aggio dell' 1%.

Sugli ammontari eccedenti Lire 200.000 :

eccedenti	200.000 e non oltre	500.000 :	aggio del	0.75%
"	500.000 " " "	1.000.000 :	" "	0.50%
"	1.000.000 " " "	2.000.000 :	" "	0.40%
"	2.000.000 " " "	5.000.000 :	" "	0.25%
"	5.000.000 " " "	10.000.000 :	" "	0.15%
"	10.000.000 " " "	20.000.000 :	" "	0.10%
"	20.000.000	" "	" "	0.05%

Sezione 2. — L'aggio stabilito nella sezione 1 del presente Ordine va aggiunto all'aggio previsto dall'articolo VII dell' Ordine Generale No. 36, salvo che tale aumento sarà applicabile al maggiore provento relativo all'imposta addizionale di cui alla sezione 1 del presente Ordine.

Sezione 3. — Il maggior provento, al netto dal suindicato aggio, deve essere versato al competente Comune alle medesime scadenze stabilite per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

ARTICOLO III

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere aumentate in relazione al maggiore provento e in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 81 e 87 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 336

AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI

Poichè si ritiene opportuno e necessario di aumentare le misure dei canoni demaniali e dei sovracanonni dovuti agli enti locali nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio“);

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

1. — I canoni ed i proventi di cui all'Art. I del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, No. 2535, riferentesi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942.

2. — I canoni ed i proventi medesimi, se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre 1941, possono essere sottoposti a revisione ed aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, sino al decuplo dell'importo precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi che alla data del presente Ordine risultino stabiliti in misura superiore al limite di aumento anzidetto.

3. — Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui al primo comma dell'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

ARTICOLO II

1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, No. 1775.

2. — La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice è elevata a L. 164 annue per chilowat (capacità in kw. esistente).

3. — In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice.

4. — Per i canoni di cui ai commi precedenti non è applicabile la disposizione del terzo comma dell'art. 3 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456.

5. — Restano ferme le esenzioni stabilite o autorizzate dalle leggi vigenti.

ARTICOLO III

1. — La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, No. 1775, viene elevata, a decorrere da 1° gennaio 1947, a L. 109 per ogni kw. (capacità in kw. esistente) di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei suindicati comuni.

2. — I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente Ordine risultino già regolarmente liquidati a favore delle suindicate Amministrazioni provinciali e comuni, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione.

ARTICOLO IV

1. — I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del R.D.L. 29 luglio 1927, N. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947.

2. — Si applicano le disposizioni dell'art. I del presente Ordine per i canoni relativi a concessioni di miniere e stabilimenti minerari amministrati dal Demanio.

ARTICOLO V

I canoni per le concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali sono fissati nella misura minima di L. 200 annue ed in quella di L. 50 annue per ogni attraversamento per i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole e senza pose di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 12 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 344 (223 A)

RILASCIO DI CERTIFICATI D'ABILITAZIONE PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di modificare le disposizioni dell'Ordine N. 223 di data 6 settembre 1946 per quanto riguardano il rilascio di certificati d'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione in materia di economia e commercio e l'iscrizione condizionata negli albi relativi;

IO, **ALFRED C. BOWMAN**, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO II DELL'ORDINE N. 223

Il testo dell'Articolo II dell'Ordine N. 223 di data 6 settembre 1946 è modificato come segue:

„Ai laureati in economia e commercio presso l'Università di Trieste durante gli anni 1939-1946 (incluso) sarà rilasciato, a loro domanda, un certificato sottoscritto dal Rettore o dal Direttore Amministrativo dell'Università stessa attestante che la laurea abilita, con la riserva di cui appresso, all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio.

Tale certificato od altro equipollente rilasciato da qualsiasi altra Università Italiana durante gli anni 1939-1946 (incluso) costituisce titolo per l'iscrizione condizionata nell'albo professionale.

Alla domanda più sopra menzionata dovrà allegarsi la bolletta comprovante il pagamento della tassa per l'Opera Universitaria di Trieste.“

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 349

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEI PENSIONATI

Poichè si ritiene opportuno e necessario introdurre nuove misure nelle competenze in godimento da parte di certe categorie di dipendenti da pubbliche amministrazioni e nelle pensioni in godimento da parte di certe categorie di pensionati di pubbliche amministrazioni, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio“),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

PART E „A“

ARTICOLO I

AUMENTO DELLE MISURE DELLE COMPETENZE DI ALCUNI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Le misure, in vigore al 31 agosto 1946 delle competenze dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo di:

stipendio del personale dei Gruppi A, B e C del personale subalterno disciplinato dal R. D. 11 novembre 1923, no. 2395, e successive modificazioni, e del personale ferroviario di ruolo;

stipendio o paga dei sottufficiali, graduati e militi del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana;

retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal R. D. L. 4 febbraio 1937, no. 100, e successive modificazioni, e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato; sono aumentate:

del 270 per cento per le prime Lire 12.000.— annue lorde

del 70 per cento per la quota eccedente le 12.000 lorde.

ARTICOLO II

ARROTONDAMENTO DELL' IMPORTO RISULTANTE DALL' AUMENTO PREVISTO NELL' ART. I

Sull' importo lordo di ciascuno emolumento risultante dall'applicazione del precedente Art. I, si opera l'arrotondamento come segue:

- a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a L. 1.000.— si arrotondano, per eccesso, a Lire 1.000.—;
- b) sugli stipendi, e retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire 100.— si arrotondano, per eccesso, a Lire 100.—;
- c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad 1.— lira si arrotondano, per eccesso, ad una Lira;
- d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE NON DI RUOLO

Le distinzioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie terza e quarta di cui alla tabella 1 allegata al R. D. L. 4 febbraio 1937, n. 100, sono abolite; a tale personale è attribuita la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera a).

ARTICOLO IV

DISPOSIZIONI SULL' INDENNITA' DI CAROVITA

Sezione 1. — Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di Lire 24.000.— annue, l'indennità mensile di carovita, istituita con l'Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

Sezione 2. — Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione agli articoli II e III dell'Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui alla Sezione 1 del presente Articolo.

ARTICOLO V

EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI NEI RIGUARDI DI ALCUNI ASSEGNI E COMPENSI

Sezione 1. — Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione degli Art. I, II e III del presente Ordine non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate in tali articoli, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero di presenza calcolati sulla base delle competenze suddette.

Sezione 2. — In relazione alla riduzione di cui alla Sezione 1 dell'Art. IV del presente Ordine, dai tre quarti dell'importo dell'indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti delle Amministrazioni Statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, vanno detratte Lire 2.000.—.

ARTICOLO VI

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASSEGNI PERSONALI

Sezione 1. — L'importo dell'assegno personale previsto dall'Art. 4 del R. D. 11 novembre 1933, No. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente Ordine, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti Articoli I, II e III di quest'Ordine.

Sezione 2. — Gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti nelle competenze ed assegni medesimi dalla prima applicazione dei precedenti articoli di quest'Ordine.

ARTICOLO VII

MINIMO GARANTITO DI AUMENTO

Sezione 1. — Al personale avente rapporto d'impiego o di lavoro alla data da cui ha effetto il presente Ordine, il quale, nella prima applicazione del medesimo, consegue un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione, assegni personali di cui all'Art. VI del presente Ordine e indennità di carovita, comprese le quote complementari, che non superi di almeno L. 2.500.— mensili lordi (o di L. 2.200.— nette per i personali che fruiscono di assegni esenti da ritenute erariali), il trattamento complessivo dovuto agli stessi titoli nonchè per assegni personali di cui all'art. VI del presente Ordine, è attribuito un assegno „ad personam“ dell'importo necessario per conseguire l'indicato beneficio di L. 2.500.— (o di Lire 2.200.—).

Sezione 2. — L'assegno di cui alla Sezione 1 di questo Articolo è riassorbibile nei successivi aumenti che si verificano nello stipendio, paga o retribuzione.

ARTICOLO VIII

PERSONALE AVENTE CUMULO DI STIPENDI

Il limite di cui all'Art. 99 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, No. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'Art. 3 del Regio Decreto Legge 26 luglio 1925, N. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, No. 562, e dall'Art. IV Sezione 6 dell'Ordine Generale No. 63, è elevato da Lire 60.000.— a Lire 100.000.—.

ARTICOLO IX

CONCESSIONE DI UNA TREDICESIMA MENSILITA'

Sezione 1. — Ai personali statali indicati all'Art. I del presente Ordine è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Sezione 2. — Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1.º gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata dall'ultimo trattamento spettante.

Sezione 3. — La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti riduzione di stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

Sezione 4. — La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 25 dell'Ordine Generale 25 e successive modificazioni.

Sezione 5. — Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Sezione 6. — Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata; oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari) a tale trattamento differenziale, ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al R. D. L. 4 febbraio 1937 No. 100 e successive modifiche della stessa categoria di assimilazione.

Sezione 7. — Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'Art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate dal R. O. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modifiche.

ARTICOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE RETRIBUITO PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE A CARICO DI BILANCI NON STATALI

Per il personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali l'onere derivante dall'attuazione del presente Ordine graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

ARTICOLO XI

ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE DAI BENEFICI PREVISTI DAL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Il presente Ordine non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto susseguentemente.

Sezione 2. — Non rientra nei benefici previsti dal presente Ordine il seguente personale :

- a) ricevitori postelegrafonici, ricevitori del lotto, assuntori ferroviari e, in genere, i dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nonchè il personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita, e alle rivendite di Stato dei Generi di Monopolio ;
- b) il personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali ;
- c) gli ufficiali giudiziari e i loro commessi autorizzati ;
- d) il personale aggregato delle carceri ;
- e) gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia ;
- f) il personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, non contemplato nell'Art. I del presente Ordine.

Sezione 3. — Il trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, che sia stabilito sulla base di quello spettante al personale di ruolo delle predette scuole ed istituti, va determinato prendendo a base le nuove competenze spettanti a quest'ultimo in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO XII

FACOLTA' AGLI ENTI LOCALI DI APPLICARE LE NORME DEL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali o distrettuali. Le amministrazioni di Zona, i comuni o distretti e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli da I a IX del presente Ordine, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare, al personale che sia tenuto a prestazione che ne assorbano solo parzialmente l'attività, le concessioni stesse, compresa quella del miglioramento minimo di cui al precedente Art. VII non possono essere estese che in misura congruamente ridotta.

Sezione 2. — In relazione alle deliberazioni di cui alla precedente sezione, possono essere concessi alle amministrazioni di Zona e dei comuni o distretti, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto o in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile.

ARTICOLO XIII

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Sezione 1. — La Sezione I del precedente Art. XII si applica pure agli Enti Parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Amministrazioni di Zona e dai comuni o distretti, o dagli altri enti suindicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso, però il miglioramento economico complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale, anche se temporaneo e per indennità di carovita e relative quote complementari, spettante in applicazione della Sezione I del precedente Art. XII sul trat-

tamento complessivo venuto a risultare per i suindicati titoli in attuazione dell' Ordine Generale No. 63, potrà eccedere il miglioramento economico complessivo conseguito ai medesimi titoli in applicazione del presente Ordine dal personale statale di grado o categoria parificabili, provvisto dello stipendio iniziale del grado e della retribuzione e trovandosi nelle stesse condizioni di famiglia e di sede di servizio. A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado o di categoria con i dipendenti dello Stato, detta parificazione va determinata, tenendo conto in particolare della importanza dell'ente e delle funzioni esercitate dal relativo personale, con provvedimenti da emanare dal Governo Militare Alleato H.Q. Venezia Giulia. A tale scopo non si considerano valide le parificazioni determinate ad altri fini e comunque non autorizzate dall' A.M.G.

Sezione 2. — Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo XII, si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione dell' Ordine Generale No. 63 sotto forma di incrementi degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati, anche se di carattere contingente, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza la cui concessione sia stata eventualmente disposta in misura non superiore ed a condizioni non più favorevoli di quelle previste dall' Ordine No. 217 e relative modificazioni.

Sezione 3. — La tredicesima mensilità prevista dal precedente Art. IX può estendersi anche al personale di cui alla precedente Sezione I del presente Articolo ed al personale di cui all'Art. XII e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo od analogo titolo.

P A R T E „B“

ARTICOLO XIV

AUMENTI DI ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONI

Sezione 1. — Le pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — dirette o di reversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato, o della Amministrazione Ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo il beneficenza e religione della Città di Roma, degli Archivi notarili, del cessato commissariato dell'emigrazione e dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 settembre 1946, sono aumentate :

- a) del 150% sulle prime 12.000.— Lire annue lorde ;
- b) del 70% sulla quota eccedente le Lire 12.000.— annue lorde.

Sezione 2. — Nelle misure di cui alla precedente sezione, sono pure aumentate le pensioni e gli assegni graziosi vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore dei personali civili e militari e delle loro famiglie e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume.

ARTICOLO XV

LIQUIDAZIONE DI PENSIONI DOPO L' APPLICAZIONE DEL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Le pensioni e gli assegni ordinari diretti e di reversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle amministrazioni indicate nella Sezione 1 dell'Art. XIV del presente Ordine relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1 settembre 1946 sono liquidati, prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'Art. I del presente Ordine.

Sezione 2. — Relativamente al presente Articolo ed al precedente Articolo XIV, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell'Art. VI dell' Ordine Generale No. 34 B e successive modificazioni di cui all' Ordine No. 173, le norme contenute nell'Art. XI dell' Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all'Art. III dell' Ordine Generale No. 34 B e le norme contenute nell'Art. 14 del R. D. L. 31 marzo 1925, No. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, No. 597.

Sezione 3. — I ricorsi previsti dall'Art. XIV dell' Ordine Generale No. 34, e successive modificazioni di cui all'Art. III dell' Ordine Generale No. 34 B, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1947. Qualora non vengano presentati entro tale data, ogni diritto sarà prescritto. Per gli aumenti di pensioni al personale degli enti locali territoriali vale il disposto della Sezione 2 dell'Art. XII del presente Ordine.

ARTICOLO XVI

ARROTONDAMENTO DELL' IMPORTO ANNUO LORDO DELLE PENSIONI

L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di reversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nella Sezione 1 del precedente Articolo XIV, qualunque sia la data della cessazione del servizio del rispettivo titolare o del dante causa, va in ogni caso arrotondato, per eccesso, a Lire cento.

ARTICOLO XVII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE STATALE

Sezione 1. — Per tutto il personale civile e militare dello Stato, compresi i dipendenti dell'Amministrazione Ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per l'anzianità di servizio sono liquidate sulla base di una determinata aliquota sulle prime lire 4.000.— o comunque su una prima parte della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni pensionabili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e di una diversa aliquota sulla rimanente parte, la prima delle anzidette aliquote va calcolata sulle prime Lire 30.000.— della media sopra accennata.

Sezione 2. — Agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria agli incaricati stabili, si considera paga giornaliera la venticinquesima parte della loro retribuzione mensile utile a pensione. La norma di cui alla presente Sezione si applica anche agli altri salariati di ruolo i quali siano retribuiti, in forza di legge o regolamento, per tutti i giorni del mese compresi e festivi.

ARTICOLO XVIII

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L' INDENNITA' DI CUI ALL' ARTICOLO 11 DEL R.D.L. 21 NOVEMBRE 1923 No. 2480

L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'Art. 11, primo e secondo comma, del R. D. L. 21 novembre 1923, No. 2480, spetta dopo un anno intero il servizio effettivo. Detta indennità è raggugliata, sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percepiti quanti sono gli anni di servizio utile.

ARTICOLO XIX

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Quest' Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia, e, ad eccezione di quanto disposto alla successiva sezione 2, le disposizioni nel medesimo contenute hanno effetto, dal 1 settembre 1946.

Sezione 2. — I benefici di cui all'Art. XIV del presente Ordine sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946. Per il personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sussista alla data del 1 settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione dell'Art. IX, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1 gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Trieste, addì 26 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 350

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

RITENUTO opportuno e necessario di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge vigenti, relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio“):

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, No. 14, intitolato „Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali“ (qui si seguito citato come „detto decreto“) formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Una copia del „detto decreto“ è depositata presso le Sedi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

Ogni riferimento allo Stato Italiano e a qualsiasi dicastero, ente, ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nel „detto decreto“, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato. Nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od ente operanti in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio.

ARTICOLO III

L'articolo 8 del „detto decreto“ e l'Ordine No. 153, di data 15 giugno 1946, sono abrogati e così sostituiti:

„Sezione 1. — Per la determinazione degli elementi della retribuzione dei lavoratori ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, previsti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vigente entro il Territorio si applicano le disposizioni di cui agli Articoli I, III, IV e V dell'Ordine Generale No. 47, di data 20 marzo 1946, intitolato „Contributi per gli Assegni Familiari“, che ad ogni effetto si considerano qui come interamente riportate.

Sezione 2. — Le indennità dell'assicurazione obbligatoria di cui alla Sezione I del presente Articolo assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte direttamente dal datore di lavoro al lavoratore in caso d'infortunio o di malattia professionale, salvo nei casi in cui in virtù di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione“.

ARTICOLO IV

Il secondo comma dell'Articolo 11 del „detto decreto“ è soppresso e sostituito dal seguente :

„L'assegno integrativo dovuto ai beneficiari ai termini della Sezione precedente assorbe l'assegno straordinario previsto dall'Articolo 3 del Decreto Legislativo 23 agosto 1946, No. 202, il quale forma parte integrante dell'Ordine No. 299, di data 31 dicembre 1946 ; per coloro invece che non beneficiano dell'assegno integrativo, l'assegno straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a nuova disposizione.“

ARTICOLO V

L'ultimo comma dell'Articolo 12 del „detto decreto“ è soppresso e sostituito dal seguente :

„Esso assorbe l'indennità temporanea prevista dalla Parte B dell'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945“.

ARTICOLO VI

Il primo comma dell'Articolo 14 del „detto decreto“ è soppresso e sostituito dal seguente :

„Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro dalla corresponsione dell'assegno temporaneo di carovita, contemplato dalle disposizioni degli Articoli 12 e 13, e da quella dell'indennità temporanea contemplata dalla Parte B dell'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, sarà provveduto con la corresponsione da parte dei datori di lavoro di una addizionale nella misura del sette per cento sui premi di assicurazione dovuti a decorrere dal 1 giugno 1946.“

ARTICOLO VII

La disposizione contenuta nell'Articolo 21 del „detto decreto“ viene soppressa e pertanto non è da considerarsi quale parte integrante del presente Ordine.

ARTICOLO VIII

Il „detto decreto“, salvo per quanto diversamente disposto nel presente Ordine, avrà effetto nel Territorio a decorrere dal 13 febbraio 1947.

TRIESTE, addì 19 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine No. 353

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DELLO STATO

POICHE' si considera opportuno e necessario di concedere benefici economici a favore dei salariati dello Stato nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio“),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DELLO STATO

Sezione 1. — Con le eccezioni e le modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del „Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, No. 585“ (qui in appresso citato come „detto decreto“), emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 20 del 25 gennaio 1947, e concernente un „nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato“, sono estese, per virtù di quest'Ordine, e in quanto applicabili, al Territorio,

Sezione 2. — L'Articolo 1 del „detto decreto“ è cancellato e sostituito dal seguente:
„Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto e cioè:

- a) per i capi operai, sorveglianti e simili, operai permanenti, operai temporanei, ed operai giornalieri, dalla Tabella A;
- b) per i salariati temporanei con la qualifica di „agenti ausiliari dei fari“, dalla Tabella B;
- c) per gli incaricati stabili addetti a pubblici servizi, dalla Tabella C.

Agli operai giornalieri va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare, dovrebbero essere inquadrati. Con provvedimenti successivi può essere fissato da parte del Governo Militare Alleato il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi.“

Sezione 3. — L'Articolo 2 di „detto decreto“ è soppresso.

Sezione 4. — L'Articolo 3 del „detto decreto“ è soppresso e sostituito dal seguente:
„Nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle annesse tabelle resta assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 24.000.— annue, l'indennità mensile di carovita istituita con l'Ordine Generale No. 63 del Governo Militare Alleato e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo l'indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo della indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli Articoli II e III dell'Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, sul nuovo importo determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.“

Sezione 5. — Il penultimo comma dell'Articolo 4 di „detto decreto“ è soppresso e sostituito dal seguente:

„Rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'Articolo X dell'Ordine N. 217 del Governo Militare Alleato, giusta il quale nella determinazione dei compensi per il lavoro straordinario (diurno e notturno) e festivo, va compresa l'aliquota dell'indennità di carovita, secondo le modalità indicate nella lettera b, Sezione I dell'Articolo II dell'Ordine medesimo previa detrazione, dell'aliquota stessa, delle lire 2.000.— mensili consolidate nella paga ai sensi del precedente Articolo 3.“

Sezione 6. — Il penultimo comma della parte 1.a dell'Articolo 7 del „detto decreto“ è soppresso e sostituito dal seguente:

„I salariati temporanei con la qualifica di „agenti ausiliari dei fari“ sono classificati nelle quattro categorie di cui all'annessa tabella B, a seconda della loro specializzazione e della loro destinazione alle varie categorie di segnalamenti.“

Sezione 7. — L'Articolo 10 del „detto decreto“ è soppresso e sostituito dal seguente:
„Le norme contenute nella Sezione I dell'Articolo XVI dell'Ordine Generale 349 del Governo Militare Alleato si applicano anche per la liquidazione della pensione ai salariati statali cessati dal servizio a partire dal 1° settembre 1946, per i quali, nella formazione della media triennale, si devono prendere per base, in sostituzione delle paghe e retribuzioni effettivamente percepite secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, le corrispondenti nuove paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente Ordine.“

Sezione 8. — L'intestazione della Tabella B annessa al „detto decreto“ è soppressa e sostituita dalla seguente:

„Paghe giornaliere dei salariati temporanei con la qualifica di agenti ausiliari dei fari.“

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel „detto decreto“ debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel detto „decreto“ può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copia del „detto decreto“ è depositata presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Intendenza di Finanza del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

DATA DI EFFETTO E DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUEST' ORDINE

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute hanno effetto come stabilito dall'Articolo 12 di „detto decreto“.

TRIESTE, addì 19 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 354

FISSAZIONE DELLA DATA CON LA QUALE HA TERMINE LA VALUTAZIONE DOPPIA DEL PERIODO D'IMBARCO SU NAVI DA GUERRA ECC.

Visto il D.L.L. 22 marzo 1946 No. 391, esteso a quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio“) con Ordine No. 300 di data 7 gennaio 1947, e

Ritenuto necessario di stabilire la data con la quale debba aver termine nel Territorio la valutazione doppia del periodo d'imbarco,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — In adempimento alla norma dell'Articolo 11 del D.L.L. 22 marzo 1946, No. 391, esteso al Territorio con Ordine No. 300 di data 7 gennaio 1947, è fissata all'8 maggio 1945 la data con la quale ha termine il periodo durante il quale il servizio su navi da guerra e su navi mercantili nazionali è valutato per un tempo doppio.

Sezione 2. — Per i marittimi imbarcati su navi da guerra o su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibite al dragaggio delle mine, la data di cui al citato Articolo 11 sarà stabilito successivamente.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 358

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ED URGENTE NECESSITA' DELLA SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA GALLERIA DI S. ANNA E MONTEBELLO

ATTESO CHE si ritiene essere di urgente necessità e di pubblico interesse la costruzione dei raccordi stradali dall'imbocco della Galleria di S. Anna e Via dell'Istria, rispettivamente di Via dell'Istria e Via Baiamonti, la rettifica della curva di Via dell'Istria nonchè la sistemazione della zona di imbocco della galleria in Piazza Foraggi;

CONSIDERATO CHE il progetto per la costruzione di detti raccordi, rettifiche e sistemazioni, presentato dal Genio Civile è stato approvato dal Governo Militare Alleato;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità e di pubblica utilità la costruzione del raccordo tra l'imbocco della Galleria di S. Anna e Via dell'Istria, rispettivamente tra Via dell'Istria e Via Baiamonti, della rettifica della curva di Via dell'Istria, nonchè della sistemazione della zona di imbocco della galleria in Piazza Foraggi, secondo il progetto presentato dal Genio Civile e approvato dal Governo Militare Alleato.

b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle leggi in vigore l'8 settembre 1943.

ARTICOLO II

EFFICACIA DELLA MAPPA ALLEGATA E SUO DEPOSITO

Il progetto e la mappa catastale relativi alla costruzione dei predetti raccordi, rettifiche e sistemazioni si trova presso l'Ufficio Espropri del Genio Civile e potranno essere liberamente ispezionati dalle parti interessate. Porta il contrassegno Ex. A e fa parte integrante del presente Ordine.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 17 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 359 (106 I)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di prorogare fino a tutto il 30 aprile 1947 e vigenti disposizioni concernenti i limiti allo sblocco dei licenziamenti nonchè la speciale indennità di disoccupazione in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Sezione 1. — L'efficacia delle disposizioni contenute nell'Articolo I, Sezione 1 dell'Ordine No. 106 D, di data 28 agosto 1946 e negli Articoli II, III, IV, V e VI dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946 e successive modificazioni è prorogata fino a tutto il 30 aprile 1947.

Sezione 2. — L'efficacia delle disposizioni contenute nell'Articolo II dell'Ordine No. 265, di data 29 ottobre 1946, prorogata con l'Ordine No. 280, di data 29 novembre 1946 e con l'Ordine No. 297 (106 H), di data 18 gennaio 1947, è prorogata fino a tutto il 30 aprile 1947.

ARTICOLO II

PROROGA DELLA SPECIALE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

La speciale indennità di disoccupazione prevista dall'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, rimane in vigore fino al 30 aprile 1947.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del 1.º aprile 1947.

TRIESTE, addì 15 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 360

CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DEL PREMIO D'INVERNO PAGATO AI LAVORATORI PORTUALI

Ritenuto opportuno e necessario di determinare la misura del contributo previsto dall'Art. IV Sezione 2 dell'Ordine No. 273 di data 26 novembre 1946, e di emanare le norme necessarie per la relativa riscossione in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio“),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — A decorrere dal 1 gennaio 1947, le Compagnie ed i gruppi portuali sono autorizzati a riscuotere entro il Territorio un contributo nella misura di lire 5.— per ogni tonnellata di merce maneggiata dalle maestranze portuali. Tale contributo è a carico degli speditori e dei ricevitori di merci.

Sezione 2. — Il suddetto contributo sarà versato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con le modalità di cui al successivo articolo II a rimborso delle somme corrisposte, ai sensi dell'Art. IV. Sezione 1, lettera a) dell'Ordine No. 273, di data 26 novembre 1946, dalla gestione speciale dell'Istituto stesso alle Compagnie e ai gruppi portuali per il pagamento ai lavoratori portuali del premio d'inverno.

ARTICOLO II

Le somme riscosse dalle Compagnie e dai gruppi portuali in base all'Art. I del presente Ordine, accompagnate dalle relative fatture debitamente vistate dalle Autorità preposte alla disciplina del lavoro nei porti, verranno trasmesse alla Capitaneria di Porto di Trieste, la quale alla fine di ciascun mese e comunque non oltre il quinto giorno successivo, provvederà a versarle all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ARTICOLO III

Il contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci a questo titolo continuerà sino alla copertura della somma anticipata dalla gestione speciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e la data in cui avrà termine il detto contributo sarà stabilita con successivo Ordine.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 19 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 363

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E INTERESSE DELLA COSTRUENDA STRADA PADRICIANO-SISTIANA

CONSIDERATO CHE si ritiene essere di urgente pubblica utilità e interesse la costruzione di una strada da Padriciano a Sistiana ;

CONSIDERATO CHE il progetto per la costruzione di detta strada sottoposto dalla Società Anonima „Autovie Venete“ di Trieste (tramite U.S.V.S.) è stato approvato dal Governo Militare Alleato ;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

- a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità, di pubblica utilità ed interesse la costruzione della strada pubblica Padriciano-Sistiana secondo il progetto presentato dalla Società Anonima „Autovie Venete“ di Trieste, (tramite U.S.V.S.) e approvato dal Governo Militare Alleato.
- b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti delle Leggi in vigore l'8 settembre 1943.

ARTICOLO II

EFFICACIA E DEPOSITO DEL PROGETTO

Il progetto, di cui all'articolo I del presente Ordine si trova presso l'Ufficio „Espropri“ del Genio Civile di Trieste e potrà essere liberamente esaminato da chiunque vi abbia interesse. Porta il contrassegno „A“ e fa parte integrante del presente Ordine.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 19 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 369

TASSA SPECIALE SUL LEGNAME IMPORTATO NELLO SCALO LEGNAMI DEL PUNTO FRANCO DI SERVOLA

Premesso che si è ritenuto opportuno aumentare la tassa speciale in favore dell'Associazione degli Interessati nel Commercio del Legname TRIESTE sul legname importato nello Scalo legnami del Punto Franco di Servola, e cioè in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato „Territorio“),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

Con effetto dal 1 maggio 1947 la tassa speciale sui legnami istituita con l'art. 2 del R.D.L. 9 gennaio 1927, No. 110, in favore dell'Associazione degli Interessati nel Commercio del Legname - TRIESTE, viene portata a Lire 5.— per quintale.

ARTICOLO 2

Quest'Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, li 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 107

NOMINA PROVVISORIA DI RENATA FONDA AD APPLICATA PRESSO L'ISPettorato Territoriale dell'Agricoltura

PREMESSO che si ritiene opportuno di nominare Renata FONDA ad applicata presso l'Ispektorato Territoriale dell'Agricoltura,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. — Renata FONDA è provvisoriamente nominata applicata, gruppo C, grado XII, presso l'Ispektorato Territoriale dell'Agricoltura.
2. — Gli effetti economici di tale nomina decorreranno dal 1 gennaio 1947.
3. — Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 15 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 108

NOMINA TEMPORANEA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE DI CORMONS

RITENUTO necessario di procedere alla nomina temporanea di un Consiglio di amministrazione per la Scuola Tecnica Industriale di Cormons, in conformità allo statuto della Scuola medesima approvato con R.D. 17 maggio 1937, No. 1023,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. — Sono nominati membri temporanei del Consiglio di Amministrazione della sunnominata Scuola :

NADALE Alfonso, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato, quale Presidente del Consiglio ;

CORAZZA Umberto, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato ;

IACUZ Riccardo, rappresentante del Comune di Cormons ;

Il Direttore della Scuola.

2. — Le mansioni ed i doveri del Consiglio d'Amministrazione sono quelli previsti dallo Statuto dell'Istituto.

3. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, 17 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Avviso N. 22

DENUNCIE RELATIVE A SUPERFICI SEMINATE A CEREALI

Viene fatto obbligo a tutti i conduttori di aziende agricole nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate di denunciare le superfici seminate a cereali, specificando la specie di cereale relativamente a ciascuna superficie, secondo quanto disposto dall'Art. II, Sezione I, dell'Ordine Generale No. 61; si fa inoltre obbligo di specificare qualsiasi altra specie di coltura agraria.

Le denunce devono essere presentate agli Uffici Comunali Statistico Economici dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.) su appositi moduli forniti dagli uffici stessi, a partire dal 1 maggio 1947 ed entro e non oltre il 31 maggio 1947.

Contro gli inadempienti all'obbligo della denuncia si procederà penalmente in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo XIV dell'Ordine Generale No. 61.

Trieste, 16 aprile 1947.

D'ordine del Colonnello Bowman:

H.F.J. MYATT

Maggiore Int. Corps.

f.f. Uff. Capo della Div. per l'Agricoltura

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona No. 53

LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' DI TRAFFICO SULLA STRADA TRIESTE-S. GIOVANNI

POICHE' si rende necessario per la sicurezza del traffico stradale sulla strada Trieste-Barcola-S. Giovanni stabilire certi limiti di velocità per detto traffico stradale,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

LIMITI DI VELOCITA'

La strada principale da Trieste a S. Giovanni (crocevia 55. strada - strada principale) via Barcola sarà soggetta ai limiti di velocità più sotto specificati dal posto di blocco di Barcola a S. Giovanni, i quali saranno indicati con segnali di traffico.

Velocità massima per:

- | | |
|--|----------------|
| a) automobili, motociclette, corriere | 48 km. all'ora |
| b) autocarri, autovetture, motofurgoni di portata fino a 30 quintali | 48 km. all'ora |
| c) motocarri, autocarri, motofurgoni di portata superiore a 30 quintali
con o senza rimorchio e autobus | 40 km. all'ora |

ARTICOLO II

ECCEZIONI

I limiti di velocità stabiliti nell'articolo precedente non si applicano agli autoveicoli dei vigili del fuoco e della polizia, alle autoambulanze ed alle automobili di medici nei soli casi di soccorso e assistenza urgenti inerenti alle loro particolari funzioni.

ARTICOLO III

PENALITA'

Sezione 1. — Chiunque violi quanto previsto nel presente ordine sarà passibile

- alla prima trasgressione di una multa da 1000 a 5000 Lire;
- alla seconda o susseguente trasgressione di una multa da 5000 a 10.000 Lire.

Sezione 2. — Appena accertata la trasgressione, il trasgressore potrà pagare immediatamente all'agente di polizia in uniforme responsabile dell'accertamento della trasgressione l'importo di Lire 1000, evitando col pronto pagamento un procedimento dinanzi al Tribunale, purchè l'agente, a sua discrezione, consideri la trasgressione di minore entità. L'agente di polizia rilascerà al trasgressore una ricevuta per l'ammontare della multa e riterrà un duplicato della stessa da essere trasmesso ai suoi superiori con la moneta riscossa.

In caso di seconda o susseguenti trasgressioni il trasgressore sarà giudicato dal Pretore, che a sua discrezione potrà ritirare all'autista la patente d'abilitazione e/o ordinare il ritiro del permesso di circolazione per un periodo non eccedente un anno in rispetto alla licenza o al permesso.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente ordine entrerà in vigore alle ore 01.00 del 14 Aprile 1947.

Trieste, addì 12 Aprile 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 67

PROMOZIONE TEMPORANEA DEL RAGIONIERE DI 1.a CLASSE MARINO ANTONIO
A RAGIONIERE CAPO REPARTO

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R.A., Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — MARINO Antonio è col presente temporaneamente promosso da Rag. di 1.a classe, Grado V, Gruppo B a Rag. Capo Reparto, Grado IV, Gruppo B, con effetto dall'11 Aprile 1947.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 11 Aprile 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 68

NOMINA DEL SIG. SANSON FRANCESCO A DIRETTORE DELL'UFFICIO ALLOGGI PER
IL COMUNE DI GRADO

Poichè con l'art. II dell'Ordine di Zona N. 52 del 26 Marzo 1947 il dott. MAROCCO Giovanni venne nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Grado e Poichè il dott. MAROCCO Giovanni ha rassegnato le dimissioni,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1. — Il Signor SANSON FRANCESCO è nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Grado al posto del dott. MAROCCO Giovanni.

2. — Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 22 Aprile 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 89

SOSTITUZIONE DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LICENZE COMMERCIALI, POLA

1. — Poichè VENIER Franco, RUSICH Luigi e FRANCESCHINI Romeo vennero nominati quali membri della Commissione per le licenze commerciali di Pola, rispettivamente con gli ordini Amministrativi di Zona No. 12, 29 e 79.

2. — E poichè i tre nominati membri hanno lasciato la Zona e sono considerati dimissionari da detta Commissione.

Pertanto ora, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO

MAZZARO Ferruccio

CASALOTTI William

e PAOLETTI Carlo

quali membri di detta Commissione Licenze Commerciali, in sostituzione di detti membri dimissionari.

3. — Questo ordine avrà effetto immediato.

Pola, 15 Aprile 1947.

E. S. ORPWOOD

Ten. Col.

Commissario di Zona Pola

P A R T E I I I

A P P E N D I C E

**ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI
DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO**

DECISIONI
DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE D'APPELLO PER L'EPURAZIONE IN
TRIESTE

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Bini Dante	imp. Istit. Naz. Trasporti	Trieste	licenziamento	6 mesi di sosp. c.s.b.	2/10/46
Fonzari Giuseppe	ferroviere	Trieste	7 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	2/10/46
Bonetti dr. Tullio	impiegato Ass. Gen.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	conferma	2/10/46
Breccia Michelangelo	impiegato F. S.	Gorizia	licenziamento	24 mesi di sosp. di cui 15 s.p. e 9 c.s.b. (r.p.)	3/10/46
Virzi Luigi	portiere A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	3/10/46
Demans Bruno	ferroviere	Trieste	licenziamento	conferma	3/10/46
de Gironcoli dr. Ugo	medico	Trieste	2 mesi di sosp.	conferma	3/10/46
Battigelli ing. Beniamino	ingegnere	Trieste	2 anni di sosp.	16 mesi di sosp.	4/10/46
Pagliari Consolati Pietro	ferroviere	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	4/10/46
Ventura Paolo	ferroviere	Trieste	1 anno di sosp. c.s.b.	8 mesi di sosp. c.s.b.	4/10/46
Cocchiaro Raffaele	impiegato F. S.	Trieste	7 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	7/10/46
Ducci Mario	impiegato F. S.	Trieste	8 mesi di sosp. c.s.b.	3 mesi di sosp. c.s.b.	7/10/46
Danesi Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	2 mesi di sosp. c.s.b.	1 mese di sosp. c.s.b. (r.p.)	7/10/46
Stocco Antonio	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	7/10/46
Borri Vittorio	ferroviere	Trieste	5 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	7/10/46
Oberti di Valnera avv. Edmondo	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	8/10/46
Treu Fiorenzo	ferroviere	Trieste	2 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	8/10/46
Surace Domenico	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	1 mese di sosp. c.s.b.	9/10/46
Marrone Salvatore	cancelliere di Pretura	Gorizia	15 giorni di sosp. c.s.n - L. 1000	proscioglimento	9/10/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Chiandai Alfredo	impiegato postale	Gorizia	3 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000	1 mese di sosp. c.s.n. - L. 2000 (r.p.)	9/10/46
Argentieri Ruggero	impiegato postale	Gorizia	1 mese di sosp. c.s.n. - L. 2000	10 giorni di sosp. sosp. c.s.b.	9/10/46
Mayer dott. Alberto	procuratore di Stato	Gorizia	licenziamento	14 mesi di sosp. di cui 7 s.p. e 7 c.s.b.	10/10/46
Stanta Emilio	impiegato F. S.	Trieste	1 mese di sosp. c.s.b.	proscioglimento	10/10/46
Damini Aurelio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	conferma	10/10/46
Demori Umberto	capotecnico Genio Marina	Pola	6 mesi di sosp. s.p.	annullamento della decisione per im- procedibilità	11/10/46
Musco Giovanni	operaio Manifatt. Tab.	Pola	10 mesi di sosp. s.p.	15 giorni di sosp. s.p.	11/10/46
Villatora Virgilio	impiegato comunale	Pola	3 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. c.s.b.	11/10/46
Valtellina Italo	impiegato Arsenale	Pola	3 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. c.s.b.	11/10/46
D'Angelo Geremia	ferroviere	Trieste	1 anno di sosp. c.s.b.	3 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	11/10/46
Cortese Vincenzo	impiegato F. S.	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	14/10/46
Giordano Tommaso	impiegato postale	Trieste	5 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	14/10/46
Vellat dott. Antonio	impiegato R.A.S.	Trieste	10 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	14/10/46
Cesar Ferdinando	impiegato postale	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	14/10/46
Paferni Guido	impiegato F. S.	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	annullamento della decisione per improcedibilità	15/10/46
Dolzani Pietro	impiegato Sepral	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. c.s.b.	15/10/46
Cannello dott. Antonio	commercialista	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	15/10/46
Binetti Umberto	impiegato R.A.S.	Trieste	licenziamento	conferma	16/10/46
Casarsa Francesco	infermiere	Gorizia	2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000	rinvio alla I.a istanza	16/10/46
Miotto Ferruccio	impiegato I.A.M.L.	Trieste	licenziamento	10 mesi di sosp. c.s.b. - L. (r.p.)	17/10/46
Blasco Giovanni	ferroviere	Trieste	1 mese di sosp. c.s.b.	proscioglimento	17/10/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Di Benedetto Nicola	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	17/10/46
Fortuna Erilda	insegnante	Trieste	1 mese di sosp. c.s.n. - L. 2000	conferma	17/10/46
Rocco Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	6 mesi di sosp. s.p.	17/10/46
Ortali Mario	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	18/10/46
Altamura Michele	ferroviere	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	1 mese di sosp. c.s.b.	18/10/46
Casari Livio	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	1 mese di sosp. c.s.b.	18/10/46
Vidulich Marsilio	insegn. educ. fisica	Trieste	18 mesi di sosp. c.s.b.	12 mesi di sosp. c.s.b.	21/10/46
De Nordis Leopoldo	farmacista	Trieste	6 mesi di sosp.	4 mesi di sosp.	21/10/46
Falcone Rolanio	custode palazzo della Provincia	Gorizia	6 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	22/10/46
Guerzoni Antonio	guardiano idraulico	Gorizia	4 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000	2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000	22/10/46
Battigelli ing. Raffaello	ingegnere l. p.	Trieste	1 mese di sosp.	conferma	22/10/46
Parrinello Giovanni	ferroviere	Trieste	8 mesi di sosp. c.s.b.	6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	23/10/46
Campanella Corrado	commesso Cassa Rispar.	Pola	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	23/10/46
Clemente Vincenzo	operaio Arsen.	Pola	1 anno di sosp. s.p.	1 anno di sosp. c.s.b. (r.p.)	23/10/46
Ruggiero Cataldo	ferroviere	Trieste	5 mesi di sosp. c.s.b.	1 mese di sosp. c.s.b.	23/10/46
Zavagli dott. Piero	medico l. p.	Gorizia	2 mesi di sosp.	proscioglimento	24/10/46
Macorini Francesco	impiegato comunale	Gorizia	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	24/10/46
Molinari Giuseppe	impiegato postale	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	24/10/46
Miagostovich avv. Giovanni	avvocato l. p.	Corizia	2 mesi di sosp.	1 mese di sosp.	24/10/46
Di Piero Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	conferma	24/10/46
Cassano Mario	ferroviere	Trieste	15 mesi di sosp. c.s.b.	6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	24/10/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Lizier dott. Ermanno	medico l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	25/10/46
Bernardini Mario	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	25/10/46
Baricelli Dino	impiegato F. S.	Trieste	10 mesi di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	28/10/46
Pascoli dott. Bruno	proc. legale l. p.	Gorizia	2 mesi di sosp.	proscioglimento	28/10/46
Del Piccolo Mario	commesso R.A.S.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	28/10/46
Sinico Vasco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. s.p.	28/10/46
Giorgiacopulo avv. Giorgio	avvocato l. p.	Trieste	1 mese di sosp.	rinvio alla I.a istanza	28/10/46
Sospisio ing. Ernesto	commissario Osped. Riuniti	Trieste	licenziamento	conferma	29/10/46
Ragusin Righi dott. Livio	commercialista l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	29/10/46
Modun Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	8 giorni di sosp. s.p.	proscioglimento	29/10/46
Plehan Francesco	ferroviere	Trieste	2 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	30/10/46
Marass Marcello	perito industr. l. p.	Trieste	8 mesi di sosp.	6 mesi di sosp.	30/10/46
De Rosa dott. Umberto	commercialista l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	31/10/46
Pettinato Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di sosp. s.p.	31/10/46
Montanari dott. Giovanni	insegnante privato l. p.	Gorizia	3 mesi di sosp.	1 mese di sosp.	31/10/46
Baggiani Aurelio	guardia forest.	Gorizia	4 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000	proscioglimento	31/10/46
Blasigh Silvio	ferroviere	Trieste	8 mesi di sosp. c.s.b.	4 mesi di sosp. c.s.b.	31/10/46
Ramponi Francesco	ferroviere	Trieste	2 mesi di sosp. c.s.f.	conferma	31/10/46
Marzillo Francesco	impiegato provincia	Gorizia	2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000	conferma	4/11/46
Zuech dott. Sisinio	medico l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	4/11/46
Gladuli ing. Antonio	geom. statale	Trieste	1 mese di sosp. c.s.b.	proscioglimento	4/11/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Robusa Giovanni	messaggero postale	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	5/11/46
Dionisio Giuseppe	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	5/11/46
Sartini Pietro	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	5/11/46
Pagnacco Federico	impiegato R.A.S.	Trieste	9 mesi di sosp. s.p.	conferma	5/11/46
Bertossi Norma	dattilografa	Gorizia	2 mesi di sosp.	annullamento della decisione per improcedibilità	6/11/46
Blasinich-Bondi Carlo	impiegato R.A.S.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	conferma	6/11/46
Giai Michele	impiegato F. S.	Trieste	12 mesi di sosp. c.s.b.	8 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	6/11/46
Caccese ing. Francesco	ingegnere l. p.	Gorizia	18 mesi di sosp.	conferma	7/11/46
Terremoto Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	licenziamento	conferma	7/11/46
Grisendi Angelo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	3 mesi di sosp. s.p.	7/11/46
Netzbandt prof. Irma	insegnante	Gorizia	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	7/11/46
Mattioli Ermanno	insegnante	Pola	proscioglimento c.s.b. - L. 2000	proscioglimento	8/11/46
Danisio Vincenzo	agente postale	Trieste	5 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	8/11/46
Trvisani Prof. Renato	prof. univers.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	8/11/46
Tonello dott. Carlo	medico l ^e p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	12/11/46
Polli Francesco	ferroviere	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	2 mesi di sosp. c.s.b.	12/11/46
Nardi Cesiro	ferroviere	Trieste	8 mesi di sosp. c.s.b.	3 mesi di sosp. c.s.b.	12/11/46
Cosolo Massimiliano	impiegato F. S.	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	1 mese di sosp. c.s.b.	12/11/46
Bidoli dott. Attilio	impiegato R.A.S.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	conferma	12/11/46
Pieri avv. Piero	avvocato l. p.	Trieste	9 mesi di sosp.	conferma	13/11/46
Marsano Matteo	Capo Isp. Agr.	Gorizia	2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000	15 giorni di sosp. c.s.n. - L.1000	14/11/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Delneri Luigi	uscieri Infail	Gorizia	1 mese di sosp. c.s.n. - L. 2000	conferma	14/11/46
Batt Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	15/11/46
Di Gennaro dott. Alfonso	cancelliere Corte Appello	Trieste	1 mese di sosp. c.s.b.	proscioglimento	15/11/46
Capussotto Aldo	impiegato F. S.	Trieste	1 anno di sosp. c.s.b.	6 mesi di sosp. c.s.b.	15/11/46
Zaccaria Oscar	impiegato Arsenale	Trieste	licenziamento	conferma	18/11/46
Ferri Domenico	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	rinvio alla La istanza	18/11/46
Saveri Renato	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di sosp. s.p.	18/11/46
Gomiselli Albino	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	rinvio alla La istanza	19/11/46
Saviolo Attilio	impiegato F.S.	Trieste	8 mesi di sosp. c.s.b.	4 mesi di sosp. c.s.b.	19/11/46
Marchetti Pirnet dr. Clelia	insegnante	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	rinvio alla La istanza	20/11/46
Orlando Vincenzo	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	20/11/46
Raspaolo Giuseppe	ferroviere	Trieste	2 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	20/11/46
Papis ing. Federico	ingegnere	Gorizia	3 mesi di sosp.	proscioglimento	21/11/46
Cosentino Domenico	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di sosp. s.p.	21/11/46
Cangemi Francesco	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. s.p.	21/11/46
Quarantotto dott. Ezio	insegnante	Trieste	licenziamento	2 mesi di sosp. c.s.b.	21/11/46
Gomba Celestino	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	22/11/46
Giachin Giuseppe	impiegato Cam. Comm.	Pola	9 mesi di sosp. s.p.	9 mesi di sosp. c.s.b.	22/11/46
Umani ing. Bruno	ingegnere l. p.	Trieste	1 anno di sosp.	rinvio alla La istanza	25/11/46
Asquini dr. Germano	Proc. legale l. p.	Trieste	1 anno di sosp.	8 mesi di sosp.	25/11/46
Schinaia Orazio	ferroviere	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	25/11/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
De Giampietro Massimo	impiegato I.A.M.L.	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. c.s.b.	26/11/46
Laurini dott. Beniamino	commerc. l. p.	Trieste	9 mesi di sosp.	6 mesi di sosp.	26/11/46
Manzutto dott. Girolamo	commerc. l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	27/11/46
Rissolo Salvatore	impiegato F. S.	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	27/11/46
Occhipinti Vincenzo	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	27/11/46
Giannini ing. Giuseppe	ingegnere l. p.	Trieste	9 mesi di sosp.	proscioglimento	28/11/46
Franco Giorgio	farmacista l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	4 mesi di sosp.	28/11/46
Geffer Wondrich avv. Riccardo	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	28/11/46
Spangaro ing. Ferruccio	ingegnere l. p.	Trieste	18 mesi di sosp.	9 mesi di sosp.	28/11/46
Vendramin dott. Giovanni	medico l. p.	Trieste	1 mese di sosp.	conferma	28/11/46
Cappelletti Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di sosp. s.p.	29/11/46
Fasola Oreste	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	29/11/46
Lo Vecchio Michele	operaio Arsenale	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	29/11/46
Marin dott. Biagio	impiegato Ass. Gen.	Trieste	proscioglimento per „insufficienza di prove“	conferma	2/12/46
Poggiani Ferruccio	impiegato provinc.	Trieste	licenziamento	conferma	2/12/46
Zampieri ing. Piero	ingegnere l. p.	Trieste	2 anni di sosp.	rinvio alla I.a istanza	2/12/46
Ortis Antonio	guard. Arsenale	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. s.p.	3/12/46
Manosperti Giuseppe	operaio Arsen.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	3/12/46
Negrotto Pasquale	impiegato A.C.E.G.A.T	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	3/12/46
Zanolla Francesco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	3/12/46
Galopin Marcello	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	conferma	4/12/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Surez ing. Giovanni	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	conferma	4/12/46
Velicogna Eneo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	conferma	4/12/46
Conidi Francesco	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	1 mese di sosp. c.s.b.	4/12/46
Bardi Oscar	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	annullamento della decisione per improcedibilità	4/12/46
Danielis Bruno	operaio A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	4/12/46
Bassi Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	1 mese di sosp. s.p.	4/12/46
Sanzin Antonio	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	5/12/46
Gregori Giuseppe	operaio Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	5/12/46
Seganti Luigi	operaio C.R.D.A.	Trieste	5 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. s.p.	5/12/46
Zar ing. Ugo	ingegnere l. p.	Trieste	3 anni di sosp.	18 mesi di sosp.	5/12/46
Orlini Enrico	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	conferma	9/12/46
Lupo Tommaso	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	conferma	9/12/46
Magris Felice	magazziniere C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. s.p.	9/12/46
Cosulich Aurelio	operaio C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	9/12/46
Parovel Giuseppe	impiegato Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	10/12/46
Giraldi Bruno	impiegato C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	1 mese di sosp. s.p.	10/12/46
Felizion Romano	operaio Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	10/12/46
Pozzar Enrico	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	10/12/46
Doria Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	10/12/46
Moimas Guerrino	operaio C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	conferma	10/12/46
Doria Oscar	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	1 mese di sosp. s.p.	10/12/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Mosca Vittorio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	8 mesi di sosp. s.p.	11/12/46
Pozzar Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	4 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	11/12/46
Andriani Egone	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	13/12/46
Laco Lakovic Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp.	proscioglimento	13/12/46
Piccoli Aureliano	impiegato C.R.D.A.	Trieste	12 mesi di sosp. s.p.	6 mesi di sosp. s.p.	13/12/46
Giammaresi Benedetto	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	16/12/46
Blason Antonio	operaio C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. s.p.	16/12/46
De Forheger Emilio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	conferma	16/12/46
Gonnella Giacomo	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	proscioglimento	16/12/46
Pattay Vincenzo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	8 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	16/12/46
Biondi Giovanni	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	17/12/46
Fabri Pietro	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	1 mese di sosp. c.s.b. (r.p.)	17/12/46
Mischiatti Mario	ferroviere	Trieste	proscioglimento „per perdono“ (r.p.)	conferma (senza r.p.)	18/12/46
Lucchetti Roberto	ferroviere	Gorizia	2 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	conferma	18/12/46
Franzutti Ernesto	impiegato F. S.	Trieste	2 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	18/12/46
Kuerner Lodovico	farmacista l. p.	Gorizia	8 mesi di sosp.	6 mesi di sosp.	19/12/46
Brussi Aurelio	architetto l. p.	Pola	1 anno di sosp.	conferma	19/12/46
Longo Olga	operaia Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	20/12/46
Bazzarini Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	20/12/46
Cuizza Arrigo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	20/12/46
Pontarini Luigi	operaio Arsenale	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	20/12/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Smareglia Remo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	20/12/46
D'Ambrosi Paolo	Autista A.C.E.G.A.T.	Trieste	1 anno di sosp. c.s.b.	conferma	23/12/46
Ghisu Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	proscioglimento „per perdono“	conferma	23/12/46
Medelin Aurelio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	conferma	23/12/46
Serbo Attilio	impiegato Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	23/12/46
Fabbri Carla	operaia Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	23/12/46
Bradascchia arch. Guerrino	arch. l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	27/12/46
Apollonio dott. Alfonso	medico l. p.	Trieste	3 anni di sosp.	2 anni di sosp.	27/12/46
Morosi Domenico	imp. F. S.	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	27/12/46
Furlan Secondo	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	deferimento alla Procura di Stato	30/12/46
Cosani Teodoro	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	8 mesi di sosp. s.p.	30/12/46
Poiani Elia	operaio C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	2 mesi di sosp. s.p.	30/12/46
Zanolla Francesco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	30/12/46
Benes Mario	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	deferimento alla Procura di Stato	7/1/47
Martines Salvatore	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	7/1/47
Cobaldi Edoardo	tranviere	Trieste	15 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	7/1/47
Zannoni avv. Alfredo	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	8/1/47
Costa Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	8/1/47
Rizzi Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	10/1/47
Pilato Umberto	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. c.s.b.	proscioglimento	13/1/47
Giacomini Bruno	impiegato C.R.D.A.	Trieste	8 mesi di sosp. s.p.	6 mesi di sosp. s.p.	13/1/47

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Miceu Giuseppe	insegnante educ. fisica	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	13/1/47
Fabretto Ercole	impiegato I.A.M.L.	Trieste	licenziamento	6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	14/1/47
Filini avv. Ezio	avvocato l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	15/1/47
Pepcu dr. Francesco	medico l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	15/1/47
Rescigno Pasquale	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	proscioglimento	15/1/47
Crassan Armando	operaio Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	conferma	15/1/47
Romeo Jacopo	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. s.p.	16/1/47
Duse Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	20 giorni di sosp. s.p.	proscioglimento	16/1/47
D'Agostinis Angelo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	16/1/47
Coretti dott. Fulvio	medico l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	rinvio alla I.a istanza	16/1/47
Gallo Giovanni	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	17/1/47
Russo Vincenzo	operaio C.R.D.A.	Trieste	5 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	20/1/47
Soranzio Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	20/1/47
Bigaglia Gaban Manlio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	1 mese di sosp. s.p.	20/1/47
Gagliardi Francesco	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. s.p.	20/1/47
Rao Salvatore	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	21/1/47
Bello Bruno	collaud. C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	conferma	22/1/47
Gollessi Giovanni	impiegato comunale	Pola	16 mesi di sosp. s.p.	6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	22/1/47
Sinek Beniamino	operaio Arsenale	Pola	licenziamento	conferma	22/1/47
Albertelli Angelo	operaio Arsenale	Pola	licenziamento	18 mesi di sosp. c.s.b.	22/1/47
Pin Giovanni	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	23/1/47

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Di Buono Sebastiano	addetto uff. C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	23/1/47
Galluzzo Zoilo	operaio C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	23/1/47
Zivoli Antonio	oper. manif. Tabacchi	Pola	6 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	23/1/47
Fallani Mario	impiegato postale	Pola	9 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. c.s.b.	23/1/47
Spanyol ing. Renato	ingegn. l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	23/1/47
Battara Armando	capo tecnico Telve	Pola	licenziamento	1 mese di sosp. c.s.b.	24/1/47
Talatin Romualdo	impiegato base nav.	Pola	18 mesi di sosp. s.p.	6 mesi di sosp. c.s.b.	24/1/47
Sardo dott. Ettore	impiegato F. S.	Trieste	proscioglimento per „perdono“	conferma	24/1/47
Lisot Giovanni	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	27/1/47
Cumin ing. Sergio	ingegnere l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	proscioglimento	27/1/47
Tevarotto Nello	impiegato Genio Civile	Trieste	1 anno di sosp. c.s.b.	6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.)	27/1/47
Faraone Michele	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp.	proscioglimento	27/1/47
Pozza Giovanni	ragioniere l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	28/1/47
Timpanelli Rocco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	conferma	28/1/47
Ieram Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	15 giorni di sosp. s.p.	proscioglimento	28/1/47
Carlet Domenico	operaio C.R.D.A.	Trieste	5 mesi di sosp. s.p.	conferma	29/1/47
Di Pasquale Luigi	operaio C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	29/1/47
Violin Italo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	29/1/47
Crosatto Michele	impiegato C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	29/1/47
Galante Felice	cursore A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	29/1/47
Sartori Ugo	giornalista l. p.	Trieste	1 anno di sosp.	proscioglimento	29/1/47

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Serravallo Lodovico	tranviere	Trieste	licenziamento	24 mesi di sosp. di cui 12 s.p.	29/1/47
Cumar Giuseppe	operaio A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	27/1/47
Romanini Luigi	operaio I.L.V.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	27/1/47
Del Cielo Francesco	operaio A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	27/1/47

ABBREVIAZIONI

s.p. — senza paga

c.s.b. — con lo stipendio base

c.s.n.-L. — con gli emolumenti normali, detratte L..... mensili

(r.p.) — restituzione dei premi percepiti dall'appellante per le sue qualifiche fasciste

VOLUME II

Gazzetta N. 15

GOVERNO MILITARE ALLEATO

I N D I C E

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale	Pag.
No. 98 Modificazioni e aggiunte all'Ordine Generale No. 60 sulla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni	559
No. 99 (48 C) Nuova misura degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico	562
No. 100 Norme temporanee per accelerare la definizione dei procedimenti penali contro i detenuti	563
No. 101 (24 A, 57 A) Tassa di circolazione sui moto-veicoli.....	565
No. 102 (36 C) Modifiche alla imposta di consumo	568
Ordine	
No. 336 Aumento dei canoni demaniali e dei sopracanoni dovuti agli enti locali	569
No. 344 (223 A) Rilascio di certificati d'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione in materia di economia e commercio	571
No. 349 Nuovo trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali e dei pensionati	572
No. 350 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	578
No. 353 Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato	579
No. 354 Fissazione della data con la quale ha termine la valutazione doppia del periodo d'imbarco su navi da guerra	581
No. 358 Dichiarazione di pubblica utilità ed urgente necessità della sistemazione degli accessi alla galleria di S. Anna e Montebello	582
No. 359 (106 I) Disposizioni relative allo sblocco dei licenziamenti	583
No. 360 Contributo per il rimborso del premio d'inverno pagato ai lavoratori portuali	583
No. 363 Dichiarazione di pubblica utilità ed interesse della costruenda strada Padriciano-Sistiana	584
No. 369 Tassa speciale sul legname importato nello scalo legnami del punto franco di Servola	585

Ordine Amministrativo		Pag.
No. 107	Nomina provvisoria di Renata Fonda ad applicata presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura	586
No. 108	Nomina temporanea di un Consiglio d'amministrazione per la scuola tecnica industriale di Cormons	586
Avviso		
No. 22	Denunce relative a superfici seminate a cereali.....	587

P A R T E I I

Zona di Trieste

Ordine di Zona		
No. 53	Limitazioni della velocità di traffico sulla strada Trieste- San Giovanni	588
Ordine Amministrativo di Zona		
No. 67	Promozione temporanea del ragioniere di I.a classe Marino Antonio a ragioniere capo reparto	589
No. 68	Nomina del sig. Sanson Francesco a direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Grado.....	589

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona		
No. 89	Sostituzione di membri della commissione di licenze commerciali, Pola	590

P A R T E I I I

Appendice - Elenco di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio	591
--	-----